**Legislatura 18ª - Aula - Resoconto stenografico della seduta n. 223 del 28/05/2020**

# Legislatura 18ª - Disegno di legge n. 1774

Senato della Repubblica

***Attesto che il Senato della Repubblica, il 28 maggio 2020, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:***

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato**

**Art. 1.**

1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

IL PRESIDENTE

Allegato

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22**

*All'articolo 6:*

*al comma 1, le parole:* « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, » *sono soppresse e le parole:* « decreto legislativo 6 novembre 2007 » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto legislativo 9 novembre 2007 »;

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

« 2*-bis.* Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

**2*-ter.* I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-*bis*del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale »;**

*al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea »;

*al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:*« convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».